



## RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

*Raffaele Marcello e Cristina Bauco*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. L'organo di controllo nella società cooperativa. – 3. Il trattamento delle perdite nelle società cooperative: obblighi dei sindaci con riguardo al ripianamento.

## 1. Premessa

Si discute circa il ruolo del revisore e del collegio sindacale nelle società cooperative<sup>1</sup>.

La questione torna ad assumere un certo interesse vista la specificità della normativa dedicata all'organo di controllo nella disciplina delle società cooperative e vieppiù considerata la criticità del contesto socio-economico quale è quello odierno in cui, sovente, le società si trovano a svolgere la propria attività in situazione di difficoltà economica.

Come intuibile, la problematica potrebbe essere affrontata sotto molteplici aspetti fino a trattare la disciplina attualmente vigente per la crisi e l'insolvenza della società cooperativa che disegni di legge di riforma organica *in fieri* vorrebbero profondamente modificata<sup>2</sup>. È da prediligere in questa sede l'ambito degli adempimenti richiesti agli organi di controllo nella situazione che si potrebbe definire di difficoltà economica, ovvero di pre-crisi e crisi, i cui primi indizi si ravvisano frequentemente nella rilevazione di perdite in bilancio, vale a dire quando ricorrano i presupposti che nelle società lucrative di capitali rendono applicabili le disposizioni e i correlati rimedi di cui agli artt. 2446, 2447 (per le società per azioni), 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. (per le società a responsabilità limitata).

Al riguardo, infatti, occorre sin da subito mettere in evidenza il noto principio generale recato dall'art. 2519 c.c. - in base al quale alle società cooperative, per quanto non previsto nel titolo VI si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a. - e altrettanto nota eccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione in forza della quale, l'atto costitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l. qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori<sup>3</sup> inferiore a venti ovvero abbia un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale ultima previsione va peraltro integrata con quella di cui all'art. 2522, secondo comma, c.c. che consente la costituzione di una società cooperativa s.r.l. con almeno tre soci<sup>4</sup> purché siano tutti persone fisiche<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Per un approfondimento delle problematiche di bilancio delle società cooperative (a titolo d'esempio, trattamento delle riserve o del prestito sociale), del calcolo della mutualità prevalente o della rilevazione contabile dei ristorni si rinvia al Quaderno del CNDCEC, *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, aprile 2016.

<sup>2</sup> Ci si riferisce alle previsioni contenute nell'art. 14 del Disegno di legge (AC n. 3671) recante "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" in cui la procedura della liquidazione coatta amministrativa viene riservata alle imprese soggette a disciplina settoriale.

<sup>3</sup> Con l'ovvia esclusione dei finanziatori, portatori di interessi eminentemente speculativi.

<sup>4</sup> Da intendersi, logicamente, come soci cooperatori. Si segnala l'obbligo di trasformazione delle piccole società cooperative costituite ai sensi dell'art. 21 della legge n. 266/1997 nelle cooperative di cui all'art. 2522, secondo comma, c.c. ad opera dell'art. 111-*septies* Disp. Att. c.c. e dell'art. 223-*duodecies* Disp. Att. c.c.

<sup>5</sup> Soci che senza distinzione alcuna circa la qualificazione soggettiva nella cooperativa s.p.a. non possono essere meno di nove.

Risulta di una certa evidenza, dunque, che sulle regole proprie del modello (organizzativo) cooperativo si sovrappongono le regole dettate per il tipo societario lucrativo effettivamente prescelto in sede di costituzione, vale a dire della s.p.a. o della s.r.l., regole che, in quanto trasfuse in ambiti applicativi e in contesti societari ontologicamente differenti da quello lucrativo<sup>6</sup>, trattandosi di società a capitale variabile e a scopo mutualistico<sup>7</sup>, soffrono evidenti deroghe<sup>8</sup>.

Solo con intenti meramente ricognitivi, la combinazione tra le norme poc'anzi citate consente di concludere che nell'ambito del modello cooperativo, ferma restando la centralità della disciplina integrativa della s.p.a.<sup>9</sup>, il legislatore consente di derogarvi per tramite di espressa previsione di statuto quando il numero dei soci sia inferiore a venti ovvero quando l'attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di euro, mentre impone l'utilizzo delle regole organizzative proprie della s.r.l. quando i soci tutti persone fisiche siano meno di nove ma più di tre<sup>10</sup>. La rilevanza di criteri che accordano preferenza alla composizione quantitativa e/o qualitativa della compagine societaria sembrerebbe in parte superata dalla previsione di cui all'art. 2519 c.c. che ancora ad un criterio dimensionale (non grande) ricavabile dalle scritture contabili l'opzione di adottare regole organizzative della s.r.l. a prescindere dal numero dei soci cooperatori.

Quanto finora sostenuto rappresenta, assieme alle altre disposizioni contenute nel titolo VI, la disciplina tipizzante il modello cooperativo su cui si sovrappone, in mera funzione integratrice la disciplina del tipo prescelto che, come accennato, è applicabile nei limiti di compatibilità con lo "statuto" generale della cooperativa.

Alla luce di quanto premesso, potrebbe risultare di qualche utilità soffermarsi sulle regole organizzative della cooperativa e più specificatamente sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo e del revisore legale allorché si presentino perdite di una certa rilevanza.

---

<sup>6</sup> Cfr. artt. 2511 e 2512 c.c.

<sup>7</sup> L'attuazione dello scopo mutualistico esige una compagine societaria numericamente adeguata, per cui ben si intendono le previsioni di cui all'art. 2522 c.c. che escludono la possibilità di costituire società unipersonali.

<sup>8</sup> Restando nell'ambito delle previsioni relative alla formazione della compagine societaria, va evidenziato il terzo comma dell'art. 2522 c.c. in forza del quale si prevede una precipua ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione per la società cooperativa in cui il numero dei soci divenga inferiore a quelli stabiliti dalla stessa norma (nove o tre a seconda se la cooperativa sia costituita come s.p.a. o come s.r.l.) e che non abbia reintegrato tale numero entro un anno. L'ipotesi del tutto particolare di scioglimento per perdita del requisito dimensionale ancorato alla composizione quantitativa della compagine si aggiunge a quella dello scioglimento di cui all'art. 2545-*duodecies* c.c.

<sup>9</sup> In alcuni casi, la legislazione di settore non ammette eccezioni e il modello societario utilizzato può essere solamente quello della s.p.a.. È il caso delle banche cooperative di cui agli artt. 28 e ss. TUB la cui disciplina è stata recentemente modificata per tramite del d.l. n. 3/2015 convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2015 e dal d.l. n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016.

<sup>10</sup> Sull'aspetto C. CARDARELLI, *Le variazioni del capitale*, in AA.VV., *La cooperativa – s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, a cura di E. Cusa, Milano, 2008, 180.

## 2. L'organo di controllo nella società cooperativa

La peculiarità della disciplina della società cooperativa si coglie anche dalla lettura delle previsioni riferite al controllo e alla vigilanza. Oltre al rigoroso sistema di controlli pubblicistici cui fa cenno l'art. 2545-*quaterdecies* c.c., sul versante dei controlli effettuati internamente alla società, l'art. 2543 c.c. prevede l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2477 c.c., (secondo) e terzo comma, c.c. o qualora siano emessi strumenti finanziari non partecipativi.

Il legislatore, pertanto, devia sensibilmente dalle ordinarie regole della nomina del collegio sindacale previste nella s.p.a. lucrativa e, in considerazione delle modifiche apportate dall'art. 20 del d.l. n. 91/2014 convertito dalla l. n. 116/2014, ancora la nomina dell'organo di controllo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c. o all'emissione di strumenti finanziari non partecipativi<sup>11</sup>.

Attualmente l'obbligo di nomina scatta quando, la cooperativa:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi, ha superato due dei tre limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435-*bis* c.c. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità);
- d) ha emesso strumenti finanziari non partecipativi.

Nulla osta che al di fuori dei casi di obbligatorietà fissati nell'art. 2543 c.c. lo statuto possa prevedere la nomina del collegio sindacale che - qualora si tratti di cooperativa s.p.a. non tenuta alla redazione del consolidato - può svolgere anche la funzione di revisione legale.

Si tratta, a ben vedere, di un originale sistema di nomina che anche nella cooperativa s.p.a. predilige l'aspetto quantitativo su quello proprio dell'organizzazione, così da invertire la regola generale secondo la quale nelle s.p.a. che adottano il sistema tradizionale di *governance* la nomina del collegio sindacale è obbligatoria e, per converso, approdate ad un meccanismo del tutto peculiare<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Nota G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, in P. Abadessa, G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, 990 che la formulazione utilizzata dal legislatore non precisa se si tratti di titoli che non consentono partecipazioni al capitale ovvero titoli sforniti di diritti amministrativi. Secondo alcuni, nonostante il differente tenore letterale delle disposizioni, tali strumenti potrebbero annoverare i titoli di debito ex art. 2483 c.c.. In tal senso, M. LAMANDINI, *Sub art. 2526 e 2541*, in *Società cooperative*, a cura di G. Presti, in *Commentario Marchetti*, Milano, 2007, 206; F. CASTELLI, *L'organo di controllo*, in AA.VV., *La cooperativa – s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, cit., 452 e ss. Sulla portata dell'art. 2526 c.c. e la confusione terminologica sul punto, si veda anche G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, 205.

<sup>12</sup> Sotto il profilo sistematico la scelta operata nell'articolo in commento sembrerebbe di una certa eccentricità, considerato che il modello di amministrazione e controllo tradizionale eventualmente prescelto in sede di costituzione si fonda sulla compresenza dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

La particolarità del meccanismo di nomina trova riscontro anche nelle restanti previsioni dell'art. 2543 c.c. dove viene precisato che l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Una previsione di statuto, poi, può prevedere che ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione sia assegnata la possibilità di eleggere fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo (art. 2453, commi secondo e terzo, c.c.).

All'evidenza, le menzionate previsioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 2543 c.c. introducono la possibilità di prevedere alcune significative opzioni statutarie che se inserite consentono, da un lato, di derogare ai criteri di cui all'art. 2400 c.c. e, dall'altro lato, di riconoscere ai soci il diritto di procedere alla nomina dei componenti del collegio sindacale, disattendendo la stringente regola del voto capitaro e privilegiando l'influenza di coloro che più di altri hanno contribuito allo scambio mutualistico ovvero coloro che effettivamente hanno investito nella società<sup>13</sup>.

Ad ogni buon conto, considerato il tenore dell'art. 2519 c.c., nel silenzio della disciplina, trovano applicazione per i componenti del collegio sindacale della cooperativa, gli artt. 2397 e ss. c.c. dettate per il modello lucrativo della s.p.a.<sup>14</sup>.

Ne consegue che il collegio è composto da tre o cinque sindaci che possono essere soci o non soci<sup>15</sup>; devono essere nominati i due sindaci supplenti e almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Trova applicazione anche l'art. 2399 c.c. sulle cause di decadenza e ineleggibilità.

Del pari applicabili sono le disposizioni relative al funzionamento dell'organo di controllo, così come quelle relative all'esercizio dei poteri-doveri che vengono compiutamente descritti negli artt. 2403 e ss. c.c.

<sup>13</sup> Occorre al riguardo precisare che in base all'art. 2526, quarto comma, c.c. la cooperativa s.r.l. può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati, ciò dovrebbe comportare l'inapplicabilità dell'art. 2343, terzo comma, c.c. per la nomina dei sindaci. Si rinvia alle osservazioni di G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, cit., 1006.

<sup>14</sup> Applicabili anche nella cooperativa s.r.l. in forza del rinvio effettuato nell'art. 2477, quinto comma, c.c., ed anche in presenza di organo monocratico con esclusione delle disposizioni relative alla composizione dell'organo. Un'interpretazione sistematica della disposizione conduce a ritenere applicabili anche al sindaco unico le previsioni dettate per il collegio sindacale in punto di ineleggibilità e di decadenza, di nomina e di cessazione, di doveri e poteri, di compensi, di responsabilità e di sostituzione. A tal riguardo e con riferimento alla nota questione del supplente dell'organo monocratico della s.r.l., *rectius* del sindaco unico, si segnala la massima elaborata del Consiglio Notarile di Roma secondo cui i soci possono prevedere nello statuto o al momento del conferimento in sede assembleare la nomina di uno o più supplenti.

In generale sull'ambito di applicazione delle norme dettate per il collegio sindacale di s.p.a. al sindaco unico di s.r.l., G. E. COLOMBO, *La revisione contabile nelle società non quotate*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010, 520. L'Autore giunge alla conclusione che le uniche esclusioni riguardano l'art. 2403, secondo comma, c.c. e l'art. 2409-bis, secondo comma, c.c. in quanto su di esse prevale la disciplina eccezionale prevista nell'art. 2477, terzo comma, c.c.

<sup>15</sup> Nota G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, cit., 992 che una clausola di statuto, ricorrendo all'applicazione in via analogica di quanto previsto dall'art. 2542 c.c., potrebbe prevedere che uno o più sindaci siano eletti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci. Possibilità in definitiva ammessa anche in virtù del riconoscimento dal diritto di "elezione" dei possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ex art. 2543, terzo comma c.c.

Infatti, i poteri di controllo e di intervento di seguito richiamati rimangono prerogative del collegio e come tali sono del tutto estranei all'attività che il revisore è tenuto a svolgere. Spetterà al collegio sindacale della cooperativa esercitare:

*a) poteri di controllo (artt. 2403 e 2403-bis c.c.):*

- i sindaci devono controllare l'amministrazione della società e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

*b) poteri di intervento:*

- i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 c.c.);
- il collegio deve convocare l'assemblea in caso di omissione (e di cessazione) da parte degli amministratori (art. 2406 c.c.);
- il collegio raccoglie le denunce di irregolarità di gestione presentate dai soci che, se presentate da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale, gli impongono di indagare immediatamente ed di convocare l'assemblea presentando le sue conclusioni ed eventuali proposte (art. 2408 c.c.);
- il collegio può denunciare al tribunale gli amministratori che violando i loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità (art. 2409, settimo comma, c.c.).

A tali poteri doverosi cui è richiamato in generale il collegio sindacale, si aggiungono quelli specificatamente previsti nella disciplina delle cooperative e sintetizzati, tra l'altro, nell'art. 2513 c.c.

Tale disposizione impone al collegio sindacale (e agli amministratori) di documentare la condizione di prevalenza, vigilando sul rispetto degli indici relativi ai ricavi, al costo del lavoro e della produzione nonché sulla permanenza dei requisiti fissati nell'art. 2514 c.c.

Il collegio sindacale, inoltre, nell'espletamento della vigilanza sui principi di corretta amministrazione e sul rispetto della legalità, è chiamato ad accertare l'osservanza delle regole fondanti la disciplina delle cooperative, quali, a titolo d'esempio, il rispetto del principio della porta aperta, con conseguente valutazione delle scelte operate dall'organo di amministrazione nella procedura di ammissione di nuovi soci in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo o il rispetto dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Per quanto attiene alla funzione di revisione legale, la normativa del codice civile sulle cooperative non contiene riferimenti specifici.

Nelle cooperative che adottano il modello s.p.a. la revisione legale è sempre obbligatoria stante il disposto di cui all'art. 2409-bis c.c. in virtù del rinvio mobile contenuto nell'art. 2519

c.c. e dunque anche le cooperative in regime di s.p.a. che non sono obbligate alla nomina del collegio sindacale, perché non hanno emesso strumenti finanziari non partecipativi o perché non ricadono sotto l'applicazione dell'art. 2477, terzo comma, c.c., devono obbligatoriamente procedere alla nomina dell'incaricato della revisione, persona fisica o società iscritte nell'apposito registro.

Al ricorrere dei presupposti considerati dalla legge, come accennato, può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2409-*bis*, secondo comma, c.c. e la funzione di revisione può essere demandata al collegio sindacale trattandosi di società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, in base ad apposita scelta statutaria. In tal caso il collegio è composto da revisori legali iscritti nel registro.

Appare opportuno riaffermare che in capo all'organo di controllo interno potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale. Al contrario, l'incaricato della revisione legale potrà esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, dovendosi escludere che questi possa svolgere anche la funzione di vigilanza sulla gestione *ex art.* 2403 c.c.<sup>16</sup>, demandata, in una s.p.a. e, quindi, nelle cooperative in regime di s.p.a., ad un organo collegiale.

L'esigenza di coordinare la normativa speciale dettata nel titolo VI con quella generale del titolo V, incide anche sull'aspetto relativo alla redazione della relazione che il collegio sindacale è chiamato ad effettuare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2429 c.c.

Nella sua relazione infatti, l'organo di controllo della cooperativa dovrà esprimersi in merito:

- i) all'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e, dunque, sul controllo effettuato al fine di accertare la legalità dell'agire sociale (sia con riferimento all'attività degli organi, sia relativamente alla diretta applicazione delle norme di legge da parte della società);
- ii) all'attività di vigilanza svolta sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con riferimento a quanto espresso sub ii) è appena il caso di precisare che la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte di gestione degli amministratori ai generali criteri di razionalità economica: ciò che può essere oggetto di controllo e conseguente valutazione da parte del collegio sindacale, infatti, è la ragionevolezza delle scelte di gestione e non anche l'opportunità delle medesime. Quando l'attività di controllo è esercitata in una società cooperativa, considerati i tipici doveri di vigilanza che competono al collegio sindacale in virtù del carattere mutualistico della

---

<sup>16</sup> In tal senso CNDCEC, *Il nuovo assetto dei controlli nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce del decreto semplificazioni*, nota interpretativa, aprile 2012.

società, la relazione deve esprimersi specificatamente anche in ordine ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico<sup>17</sup>, il che implica un ampliamento dei doveri del collegio tradizionalmente assunti ex art. 2403 c.c. poiché quest'ultimo è tenuto a vigilare sull'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico.

Quanto sopra delinea l'ambito delle attività che è chiamato a svolgere il collegio sindacale di una società cooperativa s.p.a.<sup>18</sup>.

Resta da affrontare, pertanto, la questione del coordinamento delle previsioni contenute nell'art. 2543 c.c. con quelle di cui all'art. 2477 c.c.

Sulla rivisitazione dei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale nella cooperativa, direttamente ascrivibile all'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 c.c., si è già detto. Occorre comprendere, in altri termini, se la disciplina dell'organo di controllo recata dall'art. 2543 c.c. che ruota attorno all'organo di controllo in composizione necessariamente collegiale, trovi applicazione *rebus sic stantibus* nonostante le significative modifiche dell'art. 2477 c.c. avvenute in epoca più recente.

Ribadito che la cooperativa s.r.l. è tenuta a nominare obbligatoriamente l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 2477, terzo comma, c.c.<sup>19</sup>, e quando emetta strumenti finanziari non partecipativi, si tratta di chiarire se nella cooperativa s.r.l. che superi i parametri di cui all'art. 2477, terzo comma c.c., la nomina obbligatoria per la composizione dell'organo di controllo debba ricadere su tre o cinque sindaci ovvero su un solo soggetto. Si tratta inoltre di verificare se, nella stessa cooperativa s.r.l., la combinazione dell'art. 2543 c.c. e dell'art. 2477 c.c., consenta di concludere che obbligatoria sia sempre e solo la nomina di un organo che vigili sul rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e del perseguimento dello scopo mutualistico e non anche, in alternativa, quella del revisore legale.

È il caso di porre l'accento sulla formulazione letterale dell'art. 2543 c.c. e sulla presunta presa d'atto da parte del legislatore che l'attività di impresa va tutelata e vigilata in modo pressoché uniforme, a prescindere dal modello organizzativo effettivamente impiegato, al ricorrere di parametri dimensionali rilevanti che la caratterizzano come società di dimensioni non piccole<sup>20</sup>. Tale tutela è offerta dalla composizione collegiale dell'organo di controllo che nella cooperativa s.p.a. e nella cooperativa s.r.l. svolge identiche funzioni ricorrendo, all'occasione, i medesimi presupposti che ne legittimano la nomina. Del resto, ancorché per la cooperativa s.p.a. si possa parlare di evidente asimmetria rispetto alla s.p.a. lucrativa<sup>21</sup>, il legislatore

<sup>17</sup> Come impone l'art. 2545 c.c.

<sup>18</sup> Va messo in luce che sull'organo di controllo delle banche cooperative ricadono ulteriori e specifiche funzioni in considerazione dell'attività esercitata.

<sup>19</sup> Va notato, almeno in *parte qua*, la perfetta coincidenza tra l'art. 2543 c.c. e l'art. 2477, terzo comma, c.c.

<sup>20</sup> Si rinvia anche alla relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003 ove, con riferimento alla formulazione dell'art. 2519 c.c. accenna ai requisiti di non grandezza della cooperativa che possono giustificare la scelta per il tipo societario della s.r.l.

<sup>21</sup> Cfr. nota 12.



equipara i due modelli organizzativi anche quando si vengano a trovare al di sotto dei parametri richiamati nell'art. 2543 c.c., non prevedendo alcun controllo obbligatorio da parte dell'organo.

Al ricorrere di situazioni assimilabili, vengono riconosciuti diritti simili anche nella scelta dei componenti dell'organo di controllo che, come accennato in precedenza, possono essere eletti derogando alla regola del voto capitaro e con quota riservata ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

In situazione di assoluta convergenza strutturale, pertanto, si riscontra sostanziale corrispondenza quanto a nomina, funzioni e responsabilità dell'organo di controllo in composizione collegiale<sup>22</sup>.

L'interpretazione strettamente letterale qui esposta, potrebbe condurre a sostenere che anche a seguito della riformulazione dell'art. 2477 c.c., peraltro incentrata sulla figura del sindaco unico<sup>23</sup>, stante la previsione di cui all'art. 2543 c.c., l'organo di controllo della s.r.l. debba essere collegiale<sup>24</sup>.

Per converso, la chiara formulazione lessicale contenuta nell'art. 2519 c.c. rende obbligatoria l'applicazione delle norme contenute nell'art. 2477 c.c., se compatibili con la disciplina specifica delle società cooperative, e dunque, con quanto previsto dall'art. 2543 c.c. in punto di organo di controllo.

In altri termini, occorre valutare se tutte le disposizioni dell'art. 2477 c.c. siano compatibili con la disciplina delle cooperative, anche in considerazione delle previsioni specifiche che consentono ai soci di ricorrere al modello organizzativo della s.r.l.

Nei casi in cui la cooperativa s.r.l. ricada sotto l'ambito di applicazione dell'art. 2519 c.c. e non anche sotto quello di cui all'art. 2543 c.c., non si colgono valide ragioni per escludere la compatibilità delle previsioni di cui al primo comma dell'art. 2477 c.c.; questa cooperativa s.r.l., pertanto, non sarà tenuta alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo ma potrà dotarsene previa disposizione di statuto. In presenza di una clausola *standard* generale, l'organo di controllo sarà monocratico.

<sup>22</sup> Occorre mettere in evidenza come l'art. 2544 c.c. consente alle cooperative di nominare anche un sistema di *governance* alternativo al tradizionale.

<sup>23</sup> La rubrica dell'art. 2477 c.c. è "*Sindaco e revisione legale dei conti*" e non più "*Controllo legale dei conti*". Al di là dall'accordare alla rubricazione di una norma ulteriore valenza oltre quella che le è propria, sembra a chi scrive che il sistema del controllo interno descritto nell'art. 2477 c.c. non ponga su un piano di assoluta parità funzionale l'incaricato della revisione legale e l'organo di controllo monocratico. Quest'ultimo, infatti, è per la legge la regola di *default* nella s.r.l. sia nelle ipotesi di nomina facoltativa (*arg. ex art. 2477, primo comma, ultimo periodo, c.c.*), sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria (*arg. ex art. 2477, quinto comma, c.c.*). Ne discende che i soci potranno optare sempre per l'alternativa collegio sindacale, sindaco unico e revisore, spettando ai primi, subordinatamente all'espressa previsione in statuto, anche la revisione legale, e competendo al revisore unicamente lo svolgimento della funzione di revisione legale in ossequio alle previsioni di cui al d.lgs. n. 39/2010. Sul ruolo del sindaco unico, cfr. CNDCEC, *Linee guida del sindaco unico*, dicembre 2015.

<sup>24</sup> Sul punto, G. GENTILI, V. TOSI, S. DI DIEGO, *Il collegio sindacale nelle società cooperative*, in *Controllo e revisione*, 6, 2012, 5 e ss.

Laddove la cooperativa s.r.l. dovesse ricadere nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 2543 c.c., esigenze di uniformità e di parità di trattamento con la s.r.l. lucrativa<sup>25</sup> suggeriscono di ritenere compatibile l'assetto dei controlli obbligatori così come definitivamente tratteggiato dal legislatore del 2014<sup>26</sup>.

Ne potrebbe discendere il corollario che la cooperativa s.r.l. obbligata ex art. 2543 c.c. sempre alla nomina di un organo di controllo che svolga l'attività di vigilanza sulla gestione possa procedere alla nomina di un sindaco unico in alternativa al collegio sindacale al quale, sempre per espressa previsione di statuto, possa essere attribuita anche la revisione legale.

Per quanto sopra detto con riferimento ai doveri del collegio sindacale e alla luce delle previsioni di cui all'art. 2543 c.c., sarebbe di gran lunga preferibile accedere a tale ultima tesi, equiparando l'organo di monocratico a quello collegiale con l'attribuzione per via statutaria della ulteriore funzione della revisione, considerato che diversamente, nominando solamente un revisore, l'assenza di qualsivoglia controllo sulla gestione potrebbe contribuire alla realizzazione di possibili abusi rispetto alla società e ai soci<sup>27</sup>.

A simili conclusioni si dovrebbe pervenire quando la cooperativa s.r.l. emetta strumenti finanziari non partecipativi. Anche in tal caso, la vigilanza sulla gestione potrebbe essere svolta dall'organo monocratico e non solo in virtù dell'applicazione analogica della regola dettata in punto di nomina obbligatoria nella s.r.l. lucrativa, ma anche perché la previsione statutaria passerebbe ragionevolmente il vaglio di compatibilità con la disciplina specifica del modello cooperativo.

### **3. Il trattamento delle perdite nelle società cooperative: obblighi dei sindaci con riguardo al ripianamento**

Come è noto, ai sensi degli artt. 2446 e 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. il collegio sindacale deve attivarsi in via sostitutiva all'organo di amministrazione per l'assunzione delle delibere necessarie da parte della società ovvero perché il tribunale disponga la riduzione del capitale sociale.

È necessario verificare se gli obblighi imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per la s.p.a. e dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. per la s.r.l. ricorrano anche nel caso in cui la società in perdita sia una cooperativa.

<sup>25</sup> Alla quale la cooperativa s.r.l. è equiparata sotto il profilo dimensionale.

<sup>26</sup> Sul sistema di controllo della s.r.l. il legislatore è intervenuto a più riprese. Le ultime modifiche si devono al d.l. n. 91/2014 convertito dalla L. n. 116/2014, tramite cui "... è stata esasperata la progressiva erosione del principio di parità di trattamento, sotto il profilo dell'obbligatorietà del controllo, fra s.r.l. e s.p.a. di pari dimensioni ...", come messo in evidenza da G. ZANARONE, *I controlli nella s.p.a. e nelle s.r.l.: due sistemi a confronto*, in *Dialogo sul sistema dei controlli nelle società*, a cura di P. Abbadessa, Torino, 2015, 141.

<sup>27</sup> Aspetto messo in luce nella s.r.l. lucrativa da N. ABRIANI, *Sub art. 2477*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della società, Dell'azienda e della concorrenza*, a cura di D.U. Santosuosso, Milano, 2015, 656.

Nel codice civile manca una disciplina specifica della riduzione del capitale per perdite nella cooperativa mentre ai sensi dell'art. 2545-*duodecies* c.c. la perdita del capitale sociale è prevista come causa di scioglimento. Al contempo, il menzionato art. 2545-*duodecies* c.c. non include tra le cause di scioglimento quelle di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale contemplate nell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. ma unicamente l'ipotesi della perdita integrale del capitale sociale<sup>28</sup>. Occorre pertanto puntualizzare quale sia l'ambito applicativo delle previsioni recate dagli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c. nelle società cooperative.

Come accennato, la perdita integrale del capitale sociale rappresenta per la società cooperativa una causa di scioglimento. La causa di scioglimento potrà essere rimossa con la ricostituzione dell'intero ammontare del capitale; essa, inoltre, non opererà sino all'omologazione qualora, ai sensi dell'art. 182-*sexies* l.f. la società abbia depositato una domanda per l'ammissione di concordato preventivo, anche prenotativo, una domanda di accordo di ristrutturazione, ovvero una proposta di accordo di ristrutturazione.

Al di fuori delle ipotesi appena menzionate, la società si scioglie e, dunque, troveranno applicazione, stante quanto disposto dall'art. 2519 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. c.c.<sup>29</sup>.

In altri termini, gli amministratori o gli organi di controllo in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dalla legge, dopo aver convocato senza indugio l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società onde evitarne lo scioglimento<sup>30</sup>, saranno tenuti ad accertare e a far accertare la causa di scioglimento e a procedere con l'iscrizione e con gli adempimenti connessi.

Fin qui non emergono significativi aspetti di problematicità considerato che la legge prevede una disciplina di riferimento<sup>31</sup>.

Diversamente, qualora la società cooperativa versi in una situazione di perdita riconducibile a quella descritta nell'art. 2446 c.c. e nell'art. 2482-*bis* c.c., ovvero negli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c. al di fuori dell'ipotesi appena considerata della integrale perdita del capitale, occorre chiarire quale sia l'effettiva portata dell'assenza di previsioni specifiche, o del mancato rinvio a quelle già esistenti, nella disciplina del titolo VI.

---

<sup>28</sup> Sull'aspetto, G. BONFANTE, *Scioglimento, liquidazione e cancellazione*, in *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, 431. Se a seguito della perdita si venisse a realizzare la situazione descritta nell'art. 2484, n. 2, c.c. si ricadrebbe pur sempre nella causa di scioglimento; sul punto A. PACIELLO, in AA.VV., *Le società cooperative*, in *Diritto delle società, Manuale breve*, Milano, 2012, 488. Con riferimento agli obblighi di vigilanza del collegio sindacale laddove la delibera sia di ricapitalizzazione, si veda CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 10.2, *Riduzione del capitale, Commento*, ove si impone ai sindaci di vigilare sull'esecuzione dei conferimenti nel rispetto della data prevista nella delibera.

<sup>29</sup> Si tratta all'evidenza di ipotesi ben diversa dallo scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza contemplata nell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

<sup>30</sup> Occorre mettere in evidenza che sono del tutto compatibili con la disciplina delle cooperative le previsioni relative ai doveri informativi che gravano sugli organi di amministrazione e controllo in caso di ripianamento di perdite significative in forza della regola generale declinata nell'art. 2446, primo comma, c.c. e 2482-*bis*, primo comma, c.c.

<sup>31</sup> L'art. 2545-*duodecies* c.c. precisa che la cooperativa si scioglie per le cause indicate nei nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 c.c.

Per converso, al verificarsi delle accennate situazioni, può risultare di utilità accertare quali siano gli obblighi ricadenti sull'organo di controllo.

Come da chi scrive già sostenuto altrove<sup>32</sup> ed in linea con la prevalente dottrina<sup>33</sup>, è ormai pacifico come il capitale sociale non svolga nella cooperativa lo stesso ruolo che viene ad assumere nella s.p.a. e nella s.r.l.; allo stesso modo è diffuso il convincimento che molte delle disposizioni previste per questi ultimi tipi societari siano inapplicabili.

La dottrina è orientata a riconoscere al capitale sociale delle cooperative una funzione organizzativa nell'interesse dei soci molto più attenuata di quella presente (e necessaria) nelle società lucrative<sup>34</sup>.

A causa della variabilità del capitale, peraltro, determinata dal principio della porta aperta, non essendo previsto un ammontare prestabilito, il capitale medesimo, prescindendo dal tipo mutualistico prescelto, può aumentare o diminuire in conseguenza dell'entrata o dell'uscita dei soci<sup>35</sup> non comportando alcuna modifica del contratto sociale<sup>36</sup>.

Nella disciplina delle società cooperative mancano disposizioni sulla riduzione del capitale per perdite; ciò implica, a livello interpretativo e operativo, la necessità di individuare le disposizioni presenti nel titolo V dettate per le s.p.a. e le s.r.l. e procedere con il giudizio di compatibilità come stabilito nell'art. 2519 c.c.<sup>37</sup>.

Proseguendo con ordine, e senza trascurare che nell'art. 2545-*quinquies*, secondo comma, c.c. viene fissato il principio per cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento deve essere necessariamente superiore ad un quarto per poter procedere alla distribuzione dei dividendi o all'assegnazione delle riserve disponibili - regola generale da cui si evince che una perdita nelle cooperative può dirsi rilevante anche se il rapporto appena menzionato

<sup>32</sup> Cfr. R. MARCELLO, F. POGGIANI, *Il trattamento contabile delle perdite nelle società cooperative*, in *Il Fisco* n. 47/2010, 618 e ss.

<sup>33</sup> Cfr., tra gli altri, E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in *Riv. Soc.*, 2010, 471-498 e CNN, Studio n. 90-2009/l.

<sup>34</sup> In quanto il capitale sociale, negli enti mutualistici, costituisce il mero parametro per la definizione di taluni diritti patrimoniali (dividendi, *in primis*) "... opera in misura limitata poiché i diritti amministrativi dei soci cooperatori non sono commisurati alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ma sono eguali per ogni socio (voto "capitario)". Cfr. B. PAGAMICI, *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario* (d.lgs. n. 6/2003), Milano, 2003, 270 e rappresenta il limite di riferimento, contestualmente alle altre poste del patrimonio netto, per accertare periodicamente, in base al bilancio d'esercizio, se la cooperativa abbia conseguito utili o subito perdite (Cfr. E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit., 4). La funzione produttivistica in tali enti è meramente eventuale a causa dell'irrisorietà del capitale minimo.

<sup>35</sup> Il capitale sociale delle cooperative ottempera altresì ad una funzione vincolistica che si concretizza attraverso il rispetto di due doveri: quello di appostare al passivo dello stato patrimoniale "... una voce ideale pari alla somma dei valori imputati a capitale dei conferimenti in tutto o in parte eseguiti ..." e quello di "... sottoporre ad eterovalutazione da parte dei revisori contabili le entità (diverse dal denaro) oggetto del conferimento ...". Cfr. E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit., 4.

<sup>36</sup> Come previsto nell'art. 2524 c.c., fermo restando che la società può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss. Quest'ultima disposizione avalla la tesi di quanti sostengono che una previsione di statuto possa prevedere una modifica statutaria in caso di riduzione. Sul punto, M.C. CARDARELLI, *Le variazioni del capitale*, cit., 199.

<sup>37</sup> Come nota G. BONFANTE, *Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2009, 1249, dovrebbe assumere ruolo decisivo nella delicata attività interpretativa, la disciplina della s.p.a., da intendersi come disciplina generale di riferimento anche qualora si tratti di cooperativa s.r.l.

venga disatteso, con l'obbligo degli organi di amministrazione di non procedere con il rimborso o con le assegnazioni - si tratta di soffermarsi sui casi in cui la società cooperativa versi in una delle situazioni descritte negli artt. 2446 e 2482-bis c.c.

Considerato che anche le società cooperative possono subire perdite, laddove la perdita sia tale da incidere per oltre un terzo sul capitale sociale, il tratto distintivo rispetto alla tradizionale disciplina declinata per le s.p.a. e le s.r.l. lucrative consiste nel differente parametro di riferimento per il loro accertamento che, come detto, non è fisso bensì variabile. La precisazione non è di poco conto per quanto di nostro interesse e rispetto all'individuazione degli obblighi posti a carico dell'organo di amministrazione, dal momento che quest'ultimo sarà tenuto ad accertare il valore del capitale non solo in sede di redazione del bilancio ma anche ogni volta in cui la società versi in una situazione in cui rischi di avere un patrimonio netto contabile inferiore a due terzi del capitale. La variabilità del capitale, infatti, non comporta il venir meno delle tutele da apprestare per i creditori sociali, ma esclude la necessità di cristallizzarne ad un importo predeterminato. Del pari, il celere intervento è dovuto anche a tutela dei diritti dei soci, alla luce del divieto di cui all'art. 2433, terzo comma, c.c. e dell'art. 2478-bis c.c.

In questa prospettiva, rispondono al criterio di compatibilità con la disciplina delle società cooperative le previsioni di cui agli artt. 2446, primo comma, c.c. e quelle contenute nell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c.

Sul fronte degli adempimenti degli organi di amministrazione e dell'organo di controllo, pertanto, oltre alla convocazione senza indugio dei soci<sup>38</sup>, in assemblea dovrà essere illustrata la relazione sulla situazione patrimoniale redatta dall'organo di amministrazione corredata dalle osservazioni (e dunque dal parere motivato) del collegio sindacale. Quest'ultimo sarà tenuto a predisporre tali osservazioni in tempo utile per consentire la presa visione "informata" da parte dei soci negli otto giorni precedenti all'assemblea<sup>39</sup>.

Stessi accorgimenti sono praticabili nel caso in cui le perdite riguardino la società cooperativa s.r.l. con la doverosa precisazione che, a seconda dell'assetto dei controlli prescelto, le osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. spetteranno al collegio sindacale o al sindaco unico e, solo residualmente, vale a dire in assenza dell'organo di controllo collegiale o monocratico, all'incaricato della revisione legale<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Convocazione a cui è tenuto l'organo di amministrazione o in caso di inerzia il sostituto il collegio sindacale, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 2631 c.c. Con riferimento al termine per la convocazione da effettuarsi come detto senza indugio, può invocarsi la regola di cui all'art. 2631, secondo comma, c.c.

<sup>39</sup> Come chiarito dal CNDCEC, *Norma 10.2. dei Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., è opportuno che il collegio sindacale nell'ambito delle proprie osservazioni verifichi che gli amministratori abbiano descritto in modo appropriato e corretto la situazione della società e le soluzioni ritenute adeguate rispetto alla copertura della perdita.

<sup>40</sup> Una lettura che privilegiasse l'interpretazione letterale dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. enfatizzando l'alternatività dei rimedi, sarebbe del tutto distonica rispetto al sistema dei controlli previsti nel sistema tradizionale di controllo basato

La lettera dell'art. 2482-bis c.c., però, pone un ulteriore interrogativo. A ben vedere il primo comma della disposizione recita testualmente che "... *gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti*" ma tace in ordine al potere sostitutivo dell'organo di controllo. La motivazione del silenzio del legislatore sul punto è probabilmente da rinvenirsi nella circostanza che la nomina di un organo di controllo nella s.r.l. (anche cooperativa) può mancare.

Laddove la società cooperativa sia tenuta alla nomina dell'organo di controllo (ipotesi che, come accennato, si realizza nella cooperativa s.r.l. al superamento dei parametri fissati nell'art. 2543 c.c.), per quanto osservato in relazione al giudizio di compatibilità tra le disposizioni, trova ad ogni modo applicazione il quinto comma dell'art. 2477 c.c. che estende al sindaco unico le disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a. Con l'ulteriore corollario che, pur mancando un espresso riferimento all'ipotesi dell'inerzia dell'organo di amministrazione nella disciplina della riduzione del capitale per perdite, è opportuno che il sindaco unico convochi l'assemblea in sostituzione dell'organo di amministrazione in forza dei poteri riconosciutigli dall'art. 2406 c.c.<sup>41</sup>.

In conclusione, va del pari rimarcato come, sia nella cooperativa s.p.a. che nella cooperativa s.r.l., l'esercizio del doveroso potere sostitutivo di convocazione dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti spetta esclusivamente al collegio sindacale o, se nominato, al sindaco unico<sup>42</sup>, essendo questa una tipica manifestazione della funzione di vigilanza esercitata rispetto alla correttezza dell'attività di amministrazione del tutto estranea all'ambito delle attività che l'ordinamento riconosce al revisore legale<sup>43</sup>.

Per contro, non superano il vaglio di compatibilità con la disciplina degli enti mutualistici, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo, dell'art. 2446 c.c. e dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-bis c.c., nella consapevolezza che, comunque, la riduzione eventuale del capitale sociale non comporta modifica dell'atto costitutivo<sup>44</sup>. Di talché se il

---

sulla netta separazione tra vigilanza sulla gestione e revisione legale effettuata da soggetto esterno alla società. Quanto detto trova conferma nelle previsioni di cui all'art. 2446, secondo comma, c.c. dove appunto un parere contenente le osservazioni del soggetto incaricato della revisione legale non è previsto, stante l'assoluta indefettibilità del collegio sindacale. Cfr. CNDCEC, *Norma 10.2., Commento*, cit.

<sup>41</sup> In tal senso G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Schlesinger*, Tomo secondo, artt. 2475-2483, Milano, 2010, 1668.

<sup>42</sup> Condivisibile per quanto detto nel testo è la ricostruzione di O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, G. Cottino, V, Torino, 2007, 344 per il quale in assenza di un organo di controllo, nell'inerzia degli amministratori può procedere alla convocazione il socio in possesso della partecipazione qualificata ex art. 2479, primo comma, c.c.

<sup>43</sup> Il che conferma l'asistematicità delle previsioni di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c. rispetto alla ritenuta equivalenza delle funzioni esercitate dall'organo di controllo e dall'incaricato della revisione anche con riferimento ai diritti dei creditori.

<sup>44</sup> Nota E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit. che "*La regola della riduzione del capitale sociale senza modificazione dell'atto costitutivo subisce però due eccezioni. La prima si ha quando un'apposita clausola statutaria preveda un capitale sociale minimo e la successiva riduzione del capitale per perdite decisa dai soci porti il valore del capitale al di sotto di detta soglia [...]. La seconda si ha invece quando la cooperativa con partecipazioni rappresentate da azioni, dando attuazione alla decisione di ridurre il capitale sociale, sia costretta a ridurre il valore nominale unitario delle relative partecipazioni*".

capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci della cooperativa, dopo essere stati convocati ai fini della riunione in assemblea ed essere stati informati adeguatamente dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, possono rinviare *sine die* la decisione di ridurre il capitale sociale, anche qualora il valore di quest'ultimo (quale conseguenza della porta aperta) rimanesse inferiore nel corso degli anni ai due terzi del suo valore indicato nello stato patrimoniale<sup>45</sup>.

Quanto fin qui sostenuto, conduce a ritenere non compatibili con l'ordinamento cooperativo anche le disposizioni contenute negli artt. 2447 e 2482-ter c.c. aventi ad oggetto gli obblighi dettati in presenza di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto per il capitale delle cooperative non è previsto alcun valore nominale minimo. Del resto, come accennato, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non essendo possibile identificare chiaramente un ammontare minimo, non è causa di scioglimento delle società cooperative, fatta salva l'ipotesi sopra tratteggiata della perdita integrale del capitale.

---

<sup>45</sup> Cfr. E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit., 472. Dello stesso avviso, prima del d.lgs. n. 6/2003, era R. GENCO, *Le operazioni sul capitale e la gestione delle risorse nelle società*, in *Riv. coop.*, 2000, n. 1/2, 36 (nt. 62) e, dopo detto decreto, parrebbe (circa l'art. 2446, comma 2, c.c.) G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, cit., 90 (nt. 1), 227. In senso contrario, dopo il predetto decreto, A. MIELE, *Capitale azzerato per perdite di esercizio: quali conseguenze per le cooperative?*, in *Coop. Cons.*, 2008/1, 20.

Questo assunto discende vuoi dalla minore rilevanza segnaletica per i creditori sociali del valore del capitale nella disciplina delle cooperative rispetto a quella delle società di capitali (si ricorda, a tacer d'altro, l'inapplicabilità alle cooperative degli artt. 2250, comma 2 e 2525, comma 5, c.c.), vuoi dalla mancanza di una modificazione dell'atto costitutivo a seguito della decisione di ridurre il capitale; di conseguenza, quest'ultima decisione non potrebbe essere iscritta nel registro delle imprese per violazione altrimenti del principio di tassatività degli atti iscrivibili in tale registro. In ultima analisi, dunque, la cooperativa non deve ridurre il capitale in presenza di perdite, in quanto la stessa non è tenuta a far conoscere ai terzi le variazioni del proprio capitale sociale; in termini anche, A. BASSI, *Le società cooperative*, Torino, 1995, 274. Osserva E. CUSA, op. ult.cit., che *"questa deficitaria situazione economica della cooperativa sarebbe comunque conoscibile dai creditori sociali, anche senza un formale abbattimento del capitale sociale, ritenendosi così sufficientemente tutelato il loro interesse ad essere edotti sull'effettiva situazione patrimoniale del loro debitore. In effetti, costoro (al pari di quanto succede quando una società di capitali abbia delle perdite capaci di intaccare il capitale sociale per meno di un terzo del suo valore) potranno annualmente conoscere il valore aggiornato del capitale sociale dai dati ricavabili dall'ultimo stato patrimoniale depositato presso l'ufficio del registro delle imprese"*.